



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO** - Collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle  
persone dei Magistrati:

dr. Rita CAROSELLA

Presidente

dr. Marco Giacomo FERRUCCI

Consigliere

dr. Eriberto DI BLASIO

Giudice Ausiliario Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nelle cause civili di appello R.G. n. 255/2017, aventi ad oggetto: intermediazione finanziaria -  
mobiliare

TRA

[REDACTED] (C. [REDACTED]) rappresentato e difeso, congiuntamente e  
disgiuntamente, dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED], giusta procura in atti

APPELLANTE

E

**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, (C.F. 00884060526), in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Morera e dall'avv. Mario Davi,  
giusta procura in atti,

APPELLATA

**CONCLUSIONI**

Come da verbale di udienza, che deve ritenersi qui per ripetuto e trascritto

**– RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE –**

**§ 1** – In primo grado, [REDACTED] ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Larino, la  
banca Monte dei Paschi di Siena, chiedendo la condanna del suddetto Istituto di Credito, al  
risarcimento dei danni, quantificati in €. 240.182,49, oltre alle cedole maturate negli anni 2008-  
2009-2010 e 2011, per violazione dei norme inderogabili, ovvero per responsabilità  
precontrattuale o grave inadempimento contrattuale, con conseguente risoluzione del contratto



con il quale l'attore aveva investito 375.000,00 euro in un'operazione finanziaria denominata emissione Lehman Brothers Treasury Co BV 2003-2001, ricevendo assicurazioni circa la garanzia del capitale investito; la banca avrebbe violato gli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1337, 1338 e 1375 c.c. e la normativa in materia bancaria, in quanto, nella qualità di intermediario, non avrebbe garantito una corretta informazione sull'andamento dei titoli e sull'opportunità di mantenimento o meno degli stessi.

Si costituiva la banca convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda di nullità, condannare l'attore alla restituzione dei titoli e delle cedole su di essi percepite, i rimborsi e le altre utilità ricavate, con vittoria di spese.

Con la **sentenza appellata n. 147/2017**, il Tribunale di Larino, nella persona del Giudice dott.ssa Tiziana Di Nino, rigettava le domande, compensando le spese di lite.

= Avverso tale sentenza ha proposto appello [redacted] chiedendo, in riforma della sentenza impugnata: 1) in caso di accoglimento della domanda di risarcimento danni da responsabilità precontrattuale, condannare la banca al pagamento della somma relativa al capitale investito, per €. 240.182,49, al mancato guadagno, per €.40.563,63, così come specificato; in via gradata, riconoscersi il risarcimento per responsabilità contrattuale, pari al risarcimento dei danni innanzi specificato (€.40.563,63); in via ulteriormente gradata dichiararsi che la banca non avrebbe comunque diritto al rimborso delle cedole, per cui, dovendosi considerare l'investitore quale possessore in buona fede, dovranno essere restituiti i frutti maturati (cedole) dalla domanda giudiziale; vinte le spese del doppio grado di giudizio.

Si è costituita la banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., chiedendo il rigetto dell'appello o, nell'ipotesi di riforma anche parziale della sentenza impugnata, riproponendo tutte le domande formulate in primo grado; in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, determinare il danno tenendo conto del valore attuale dei titoli, delle cedole percepite, del risparmio fiscale conseguito alla minusvalenza ex art. 6, comma 5, d.lgs n. 461/97, nella misura del 12,5% dei rimborsi, delle cedole e degli altri incassi percepiti e percipienti, nonché della condotta colposa di controparte; in via subordinata riconvenzionale, in caso di accoglimento delle domande di controparte, condannare la stessa alla restituzione dei titoli in lite, delle cedole percepite, dei rimborsi, dei riparti e di ogni altra utilità; vinte le spese del doppio grado di giudizio.

§ 2 – I motivi di appello, riguardanti la mancata valutazione della garanzia di rimborso del capitale, la violazione degli obblighi informativi riguardo l'adeguatezza dell'investimento, la



violazione degli ulteriori obblighi di informazione "continua" da parte della banca, strettamente correlati tra di loro, vanno trattati congiuntamente.

L'appellante ha eccepito la mancata valutazione sulla garanzia dedotta in contratto. Ritiene l'appellante che, già dalla intitolazione del contratto di intermediazione, cioè "*Emissione Lehman Brothers Treasury Co BV 2003-2001 a Capitale e Cedola Garantita...*" nonché da quanto riportato nell'ambito delle condizioni contrattuali, "*Prezzo di rimborso pari al 100% e redditività della cedola...*" fosse chiaro che la banca avrebbe garantito, comunque, il 100% del capitale investito; ciò a maggior ragione se si tiene presente che le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti dovrebbero interpretarsi, nel dubbio, a favore dell'altro ( art. 1370 c.c.), e che "*nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore*" ( art. 35 codice del consumo). Il rischio, nel caso di specie, avrebbe riguardato solo le cedole, mentre il capitale sarebbe stato garantito al 100%.

A tal proposito, va, in primo luogo, evidenziato che i titoli sottoscritti non sono stati emessi dalla MPS bensì dalla Lehman Brothers, avendo la banca solo proposto l'investimento. Ciò è fondamentale ai fini di distinguere le responsabilità dell'emittente da quelle del proponente l'investimento.

Orbene, posto che dall'esame degli atti prodotti non è chiaramente garantito il rimborso del 100% del capitale investito, anche se si volesse affermare l'esistenza di tale garanzia, essa non sarebbe certamente a carico della banca proponente, ma dell'Istituto emittente, a meno che non si configuri una responsabilità dell'intermediario per la violazione dei propri obblighi contrattuali e/o precontrattuali, nel cui caso si giustificerebbe la richiesta di risarcimento dei danni. In altri termini, non risulta che l'odierna appellata abbia garantito il rimborso del 100% del capitale.

Occorre, a questo punto, precisare, che dalla violazione dei doveri di informazione del cliente e di quelli di corretta esecuzione delle prestazioni discendono responsabilità di natura diversa: le violazioni che avvengono nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (il cosiddetto "contratto quadro") danno vita a responsabilità precontrattuale e comportano conseguenze risarcitorie; nell'ipotesi in cui, invece, le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "*contratto quadro*" esse sono causa di responsabilità contrattuale, che



può essere azionata mediante l'azione di risoluzione e quella collegata di risarcimento dei danni (Cass., S.U., 19.12.2007, n. 26724; Cass., 10.4.2014, n. 8462).

Attiene alla fase pre-contrattuale l'obbligo di consegnare al cliente il documento informativo, ed attiene sempre a tale fase preliminare il dovere dell'intermediario di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e di operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (art. 21, comma 1, lett. b) del TUF); l'obbligo di informarsi sulla situazione finanziaria dell'investitore (art. 28, comma 1, lett. a) del Regolamento Consob) e l'obbligo di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate (art. 29, comma 1 del Regolamento Consob). Orbene, la MPS ha provveduto ad informare, in maniera chiara, l'investitore sugli eventuali rischi dell'operazione, come risulta anche *per tabulas*. Sul "*Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari*", prodotto dalla MPS, sottoscritto dal [redacted] e non contestato, in primo luogo, sotto la voce "Avvertenze generali", è scritto "*Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari, l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura ed i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. **L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che esso comporta***". Tutto ciò, ovviamente, tenendo presente la tipologia dell'investitore. Nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad un soggetto che, seppure con una bassa propensione al rischio, ha un'esperienza finanziaria almeno sufficiente. Ciò si evince, oltre che dalla scheda "profilo cliente", sottoscritta dal [redacted] anche da altre pacifiche circostanze, come l'aver provveduto a depositare un consistente patrimonio all'estero (di ben 375.000,00 euro), fatto rientrare in Italia attraverso l'operazione c.d. "scudo fiscale", operazioni, specialmente la prima, non certamente consoni a chi ha scarsa propensione all'utilizzo di strumenti finanziari.

Lo stesso [redacted] (come dedotto nell'atto di citazione in primo grado) si informava presso altri operatori finanziari e attraverso i media, tanto da provvedere a disinvestire parte del patrimonio al fine di diversificare il proprio portafoglio.

Per ammissione dello stesso appellante, inoltre, l'operazione in contestazione si è rivelata, almeno per i primi 5 anni, molto redditizia, avendo incassato puntualmente le cedole a tasso fisso (primi due anni) e a tasso variabile (successivi tre anni).

Le circostanze di cui innanzi si evidenziano al fine di stabilire eventuali responsabilità della MPS, in merito alla violazione dei propri obblighi di correttezza e informazione continua sull'andamento dell'investimento.



Orbene, dalle risultanze acquisite agli atti, non sembra che la banca abbia contravvenuto a quanto innanzi, né che la stessa abbia agito in violazione di correttezza e trasparenza.

Va evidenziato, come già dedotto dal giudice di primo grado, che, all'epoca dell'investimento, ma anche fino a poco prima dell'improvviso fallimento della Lehman Brothers, nulla poteva far prevedere l'imminente fallimento della banca d'investimenti straniera, tanto è vero che, fino all'apertura della procedura fallimentare, le principali agenzie di rating continuavano a ritenere molto affidabile la Lehman Brothers.

Ma vi è di più: se il [redacted] come da egli stesso affermato, aveva avuto segnali negativi in merito al titolo *de quo*, tanto da disinvestire 125.000,00 euro, non si comprende per quale motivo non abbia disinvestito e differenziato anche il rimanente capitale o, quanto meno, buona parte di esso, non essendo credibile che possa essere stato "frenato" dai semplici consigli dei funzionari della MPS; evidentemente riteneva ancora, come del resto sostenuto dalla agenzie di rating, il titolo solido e fruttuoso.

§ 3 - Nessun pregio può avere, in ultimo, l'assunto dell'appellante laddove sostiene che, non avendo barrato le caselle relative alle diciture "*di intendere comunque dare corso all'operazione richiesta nonostante mi/ci abbiate avvertito/i di non ritenere opportuno procedere alla sua esecuzione in quanto la stessa non appare adeguata per tipologia – frequenza – oggetto – dimensioni*", la banca sarebbe comunque venuta meno ai propri obblighi e, quindi, non essendo contestata tale circostanza, il giudice avrebbe violato il disposto dell'art. 115 c.p.c.. In realtà, il non aver contestato tale circostanza (cioè il mancato "barramento" di tali caselle) non indica l'ammissione di una propria responsabilità per mancata informazione sulla pericolosità dell'operazione, in quanto, come già più volte dedotto, all'epoca della sottoscrizione dell'operazione, e anche per vari anni successivi alla stessa, il titolo in questione era più che solido e quindi la MPS non aveva alcun avvertimento da formulare in merito ad una presunta pericolosità dell'operazione.

Per i suesposti motivi, l'appello va rigettato.

§ 4 – Considerando il rigetto dell'appello, l'appellante va condannato al ristoro delle spese di lite in favore dell'appellata; tali spese si liquidano come in dispositivo, in relazione al valore della causa, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 38/2018.



Ricorrono altresì i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.

**P. Q. M.**

La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,  
pronunciando definitivamente sull'appello proposto da [REDACTED], avverso la sentenza n. 147/2017, resa dal Giudice del Tribunale di Larino, dott.ssa Tiziana De Nino, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello;
- 2) Condanna [REDACTED] al pagamento, in favore del Monte dei Paschi di Siena S.p.A., delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 2.835,00 per la fase di studio, €. 1.820,00 per la fase introduttiva/di costituzione ed €.4.860,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- 3) dà atto del rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002.

Così deciso, nella camera di consiglio del 16 marzo 2022.

Il Giudice Ausiliario est.

dr. Eriberto Di Blasio

Il Presidente

dr. Rita Carosella

